Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 16 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **354**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione civica Saverio Mercadante, con sede in Altamura.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione civica Saverio Mercadante, con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. **355**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal dott. ing. Mazzocchi la proprietà piena ed esclusiva della porzione del fabbricato urbano sito in Bergamo, in via Panseri n. 15, contraddistinto in catasto con i numeri 4774/3930/c sub 26 del comune di Bergamo, sezione censuaria di Boccaleone, consistente in un appartamento posto al piano terreno, composto di quattro vani più un bagno e due disimpegni; con la comproprietà delle pertinenze condominiali e con l'onere della partecipazione proporzionale al pagamento delle spese di manutenzione ed esercizio dei luoghi ed impianti di uso e servizi comuni.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **356**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal comune di Cervignano del Friuli (Udine), il terreno edificatorio, segnato in mappa con il n. 509/2, particella tavolare numero 232, di mq. 7.660, ubicato nel predetto comune, contro la restituzione al comune, da parte dell'istituto, del terreno di mq. 2.592, distinto in catasto con i mappali 58/1, 58/2 e 543/2, in precedenza donato dal comune all'INAPLI, con atto del 22 ottobre 1957, e del versamento a titolo di conguaglio, della somma di L. 9.500.000, con l'impegno, dell'istituto medesimo, di provvedere alla costruzione della sede di un centro di addestramento professionale per lavoratori dell'industria, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di permuta per notar Nicolò Quarantotto, repertorio n. 14556, raccolta n. 7056, del 4 agosto 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 607 del 9 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per le Marche;

Visto il decreto ministeriale n. 5158 del 7 ottobre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio,

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per le Marche costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Ferri dott. ing. Plinio, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Rodorigo dott. Italo, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Fesce dott. Adelfredo, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Pipino dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Isca dott. Andrea, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Carretta dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Mensitieri dott. Eduardo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Ciacci dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Galli ing. Angelo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Luchetti ing. Glauco, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Lauzzi dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Sorace dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tarantini ten. col. Ennio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Mistretta dott. ing. Raul, in rappresentanza dell'azienda nazionale autonoma delle strade;

Panzini ing. Luigi, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Monina geom. Guido, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Marinelli rag. Luigi, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Veloni Filippo, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Borghi dott. Mario, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Matricardi ing. Francesco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Boldrini geom. Eucherio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Urbinati geom. Walter, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Gabrielli comm. Ezio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Valentino dott. Vincenzo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Gabbani Nino, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Bianconi Renzo, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato;

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Binci Orlando, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Taras Giuseppe, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

De Matteis Secondino, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 175

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 579 del 4 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Toscana;

Visto il decreto ministeriale n. 5151 del 7 ottobre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Toscana costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

De Sanctis dott. Vittorio, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Bugatti dott. Bruno, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Leoncini dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Croppi dott. ing. Giorgio, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Cardosi-Carrara dott. ing. Sergio, ispettore generale del genio civile;

Bittoni dott. ing. Giovanni, ispettore generale del genio civile;

Matteucci dott. Ruggero, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Rinaudo dott. ing. Ignazio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Peluso dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Calzolari dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Schiavo ing. Bruno, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Novi ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Vannucci dott. Renzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Narni-Mancinelli dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baia col. Luigi, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Lopes dott. ing. Felice, in rappresentanza dell'azienda nazionale autonoma delle strade;

Chiarelli Antonio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Povoleri dott. Luigi, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Bonistalli Vinicio, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Currini arch. Bruno, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Cornieri dott. Ernesto, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Sorini Dini Arrighetto, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Signorini Ugo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Croci dott. Alessandro, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Civai p. i. Lino, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Carmi dott. Alberto, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Barducci Ugo, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Innocenti Sergio, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Bettinetti Ettore, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Macchinelli Renzo, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Barducci Doriano, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 386

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione del nubifragio dell'ottobre 1961.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo in dipendenza dei danni causati dal nubifragio del 30 ottobre 1961 verificatosi nel territorio del comune di Castel Gandolfo;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1) I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza della predetta calamità, nella zona sopra indicata sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

in ragione del 35 % qualora il reddito, accertato ai fini della imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

in ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

in ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

in ragione del 100 %, negli altri casi;

b) *Società o Enti tassati in base al bilancio*:

in ragione del 100 %;

c) *Società o Enti collettivi*:

nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *Province, Comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituti di beneficenza*:

in ragione del 35 %.

2) Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

3) Il credito dello Stato è garantito dall'ipoteca di cui all'art. 2817 del codice civile, che dovrà essere iscritta sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione a cura della Direzione provinciale del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FADA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1970
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 174

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 583 del 4 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Calabria;

Visto il decreto ministeriale n. 5231 del 12 ottobre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Calabria costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Giangrossi dott. ing. Luigi, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Parrinello dott. Francesco, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Porchia dott. Gaspare, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

De Luca dott. ing. Francesco, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Palombo dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile;

Sciabà dott. ing. Pasquale, ispettore generale del genio civile;

Musumeci dott. Nunzio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Colacresi dott. ing. Domenico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Torre dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Novaco dott. Isidoro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Colombo ing. Armando, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Mini ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Fratangelo dott. Aurelio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Orbitello dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Margiotta col. Gaetano, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Parisi dott. ing. Domenico, in rappresentanza dell'azienda nazionale autonoma delle strade;

Puja rag. Carmelo, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Gentile ing. Palmerino, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Chiaravalloti Francesco, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Petrucci ing. Luigi, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Stella dott. Luigi, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Giuliani Attilio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Squillaci ing. Ettore, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Priolo comm. Armando, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Bruni ing. Manlio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Maruca ing. Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Giulivo Angelo, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Scartaghiande geom. Vincenzo, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Bagnato Carmelo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Sajaci Bruno, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Martino Umberto, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1970
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 169

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1966, con il quale è stata approvata la delibera in data 25 settembre 1965, con la quale il comitato direttivo del suddetto ente aveva adottato il regolamento per l'attività statutaria dell'ente stesso;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1969, con la quale il comitato direttivo dell'ente predetto ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale, secondo le direttive del consiglio nazionale dell'ente stesso in data 11 maggio 1969, d'accordo con il consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che ha espresso il proprio avviso con deliberazione del 16 novembre 1969;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al regolamento del Fondo di previdenza generale in sostituzione del vigente regolamento per l'attività statutaria dell'ente predetto;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 13 dicembre 1969, con la quale il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale, in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1970, del regolamento per l'attività statutaria dell'ente stesso deliberato in data 25 settembre 1965 e approvato con decreto ministeriale in data 11 luglio 1966.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Regolamento del fondo di previdenza generale

TITOLO I
DEI CONTRIBUTI

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza a favore della generalità degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) e dei loro familiari, di cui all'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, sono attuate secondo le norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Il contributo individuale obbligatorio posto a carico di ciascun iscritto all'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, è costituito:

a) da una quota fissa pari:

a L. 60.000 annue per tutti gli iscritti, fino al compimento del 30° anno di età;

a L. 120.000 annue per tutti gli iscritti a partire dal 31° anno di età;

b) da una quota pari all'1 % del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C1 ed allo 0,50 % del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C2.

La riscossione dei contributi sopra indicati avviene, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640, a mezzo di ruoli esattoriali secondo le modalità ed i termini fissati per la riscossione delle imposte dirette.

I contributi vengono versati, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, dagli esattori comunali ai ricevitori provinciali.

I ricevitori provinciali a loro volta provvedono al versamento all'ente dei contributi riscossi.

Art. 3.

L'E.N.P.A.M., a mente dell'art. 11 della legge 21 febbraio 1962, n. 244, emette speciali marche di previdenza da applicare sui certificati medici; le marche sono fornite agli ordini provinciali dei medici chirurghi che provvedono alla loro distribuzione.

Gli iscritti sono tenuti all'applicazione delle marche sui certificati medici da essi rilasciati: il rilascio di certificato medico privo della marca quando essa è dovuta determina per l'iscritto la sospensione delle prestazioni secondo quanto previsto al successivo art 6.

Art. 4.

Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'ente entro trenta giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione nonchè per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Avverso alla decisione del comitato esecutivo è ammesso ricorso al comitato direttivo dell'ente entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Art. 5.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e quello commisurato al reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C2 di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo devono essere corrisposti per tutta la durata della iscrizione agli albi professionali dei medici chirurghi fino al conseguimento della pensione ordinaria o fino all'epoca di decorrenza della pensione per invalidità.

Il contributo commisurato al reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C1 di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 deve essere corrisposto per tutta la durata dell'attività professionale.

L'iscritto colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo per il periodo di inabilità, periodo che verrà computato a tutti gli effetti come periodo contributivo.

L'interessato, ove ritenga che l'evento insorto sia tale da produrre conseguenze professionali nella misura richiesta per il

diritto all'esonero, deve segnalarlo all'ente entro centottanta giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio per consentire all'ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite dell'ordine dei medici di appartenenza.

L'esonero vale a decorrere dalla prima rata successiva all'epoca in cui si verifica l'infortunio o la malattia si manifesta in modo inibente ogni attività professionale e si riferisce ai contributi iscritti nei ruoli in corso di riscossione.

In caso di segnalazione tardiva nessun esonero può essere riconosciuto a meno che all'atto della segnalazione non persista lo stato di inabilità assoluta all'esercizio professionale.

Art. 6.

Il diritto alle prestazioni dell'ente rimane sospeso in caso di morosità nel pagamento dei contributi.

Col pagamento dei contributi dovuti all'ente l'iscritto viene reintegrato nel diritto alle prestazioni anche per quanto attiene ad eventi verificatisi durante la morosità.

Art. 7.

La cancellazione o la radiazione dagli albi professionali comporta la perdita dell'iscrizione all'ente.

Al medico che si cancella o viene radiato dagli albi professionali prima del conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità compete unicamente il rimborso di una aliquota dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 pari al 70 % di essi, senza interessi.

L'anzianità di iscrizione e di contribuzione maturata al momento della cancellazione o della radiazione non è computabile agli effetti del conseguimento del diritto alle prestazioni in caso di una eventuale successiva reiscrizione.

Art. 8.

La misura dei contributi e quella delle prestazioni sono soggette a revisione in relazione alla situazione finanziaria dell'ente da accertare ogni triennio mediante apposito bilancio tecnico.

TITOLO II

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 9.

Le prestazioni previdenziali erogate dall'ente sono:

a) la pensione ordinaria;

b) la pensione per l'invalidità;

c) la pensione ai superstiti.

Le pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.M. sono cumulabili con le altre pensioni e con altri assegni previdenziali di cui i medici e i loro superstiti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10.

La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:

a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) che siano iscritti agli albi professionali senza interruzioni da almeno 10 anni, salvo quanto disposto dal successivo art. 29;

c) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9;

d) che possano far valere almeno 25 anni di contribuzione all'ente, salvo quanto disposto dal successivo art. 29.

La pensione ordinaria ammonta a L. 72.000 mensili e si eleva automaticamente a L. 90.000 mensili a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 70° anno di età.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto ha maturato i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, semprechè abbia presentato domanda entro cinque anni da tale epoca. Trascorsi i cinque anni, la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque annualità, senza interessi.

E' consentito di anticipare l'elevazione della pensione fino a L. 90.000 mensili mediante versamento di un contributo straordinario che per ogni aumento, non frazionabile, di L. 2000 mensili, con decorrenza dal mese successivo al compimento della indicata età, ammonta a:

L. 100.000, se l'aumento decorre dal 65° anno di età;
L. 82.000, se l'aumento decorre dal 66° anno di età;
L. 63.000, se l'aumento decorre dal 67° anno di età;
L. 43.000, se l'aumento decorre dal 68° anno di età;
L. 22.000, se l'aumento decorre dal 69° anno di età.

Per decorrenze dell'aumento da mesi diversi da quello successivo al compimento delle età intere indicate, il contributo si calcola sottraendo da quello dovuto per l'età intera compiuta tanti dodicesimi della differenza fra detto contributo e quello previsto per l'età intera successiva quanti sono i mesi già decorsi dal compimento del numero intero di anni.

L'aumento, comunque, decorre dal mese successivo a quello in cui il versamento del contributo straordinario perviene effettivamente all'ente.

Art. 11.

Hanno diritto alla pensione di invalidità, quale che sia la anzianità di iscrizione raggiunta, gli iscritti che, successivamente alla data di iscrizione all'albo professionale e, comunque, dopo il 1° gennaio 1958 ma prima del compimento del 65° anno di età, divengano inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale a causa di infortunio o malattia.

La pensione di invalidità è di importo pari a L. 90.000 mensili ed è concessa dall'ente previo accertamento e sentito il parere della apposita commissione medica costituita presso ciascun ordine secondo quanto disposto dal successivo art. 12.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda all'ente.

L'ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nel diritto alla pensione per invalidità; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale la pensione viene revocata.

Art. 12.

Presso ciascun ordine dei medici è costituita una commissione medica, la cui durata è stabilita dal consiglio dell'ordine, con il compito di procedere agli accertamenti ed esprimere parere sulle infermità denunciate dagli iscritti al fine del conseguimento della pensione per invalidità.

La commissione è composta di tre medici di cui uno, che la presiede, nominato dal comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. di concerto con l'ordine interessato e gli altri due nominati dal consiglio direttivo dell'ordine.

Art. 13.

Presso la sede dell'ente è costituita una commissione medica centrale composta di tre medici nominati dal comitato direttivo.

Il comitato direttivo o il comitato esecutivo, prima di decidere sul ricorso ad essi presentato contro il diniego di concessione della pensione per invalidità o contro la revoca della pensione medesima, possono richiedere il parere medico legale della commissione medica centrale sullo stato di invalidità denunciato dal ricorrente.

Art. 14.

Al coniuge superstite del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione ma dopo l'entrata in vigore del presente regolamento spetta una pensione indiretta pari al 60 % della pensione che sarebbe spettata al medico iscritto in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso.

Tale pensione è maggiorata delle aliquote indicate al successivo art. 16 per le persone a carico ivi specificate.

Il conseguimento del diritto alla pensione indiretta è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del superstite.

Art. 15.

Al coniuge superstite del medico pensionato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento spetta una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di L. 90.000 mensili perce-

pita o percipienda dal medico al compimento del 70° anno di età, maggiorata delle aliquote indicate al successivo art. 16 per le persone a carico ivi specificate.

La pensione di reversibilità non compete al coniuge superstite:

a) se sussiste sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dai requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso del medico pensionato sia avvenuto per causa di infortunio o di malattia professionale.

Art. 16.

Se il coniuge superstite ha a proprio carico figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell'iscritto deceduto, la pensione indiretta e la pensione di reversibilità subiscono una maggiorazione fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età da parte di ciascun figlio o, nel caso di figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, anche oltre tale età e finchè duri lo stato di inabilità.

La maggiorazione per le figlie minori cessa altresì con la perdita dello stato di nubile da parte di queste.

L'importo della maggiorazione e del 20 % della pensione diretta indicata agli articoli 14 e 15 per un solo figlio e del 40 % della pensione diretta per due o più figli.

Art. 17.

I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico iscritto o del medico pensionato, ove rimangano orfani di entrambi i genitori o in caso di nuove nozze del coniuge superstite, o, ancora, nel caso che al coniuge superstite non venga riconosciuto il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità in relazione alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15, hanno diritto ad un assegno costituito da una aliquota della pensione ordinaria di L. 90.000 mensili prevista per il medico al compimento del 70° anno di età.

Tale aliquota è pari:

al 60 % in caso di un figlio solo;
all'80 % in caso di due figli;
al 100 % in caso di tre o più figli.

L'assegno di cui al presente articolo è corrisposto per gli orfani di cui al primo comma fino al raggiungimento da parte loro del 21° anno di età, semprechè, se figlie, siano nubili; l'assegno è corrisposto anche oltre tale età ai figli che risultano inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finchè perduri lo stato di inabilità.

Art. 18.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del medico iscritto semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Quando passa a nuove nozze il coniuge superstite perde il diritto alla pensione, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

L'ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto alla pensione.

Art. 19.

Il medico iscritto o pensionato che a sua volta sia coniuge superstite di medico iscritto o pensionato puo cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità, ivi comprese le maggiorazioni di cui al precedente art. 16.

Parimenti gli orfani di entrambi i genitori ambedue medici iscritti hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 17 calcolati sulla pensione di ciascun genitore iscritto deceduto.

Art. 20.

Per conseguire le prestazioni previdenziali disposte dal presente regolamento l'iscritto o il coniuge superstite o l'orfano devono far pervenire all'E.N.P.A.M., per il tramite dell'ordine dei medici di appartenenza dello stesso iscritto o del coniuge o del genitore deceduti, la domanda corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'ente.

Le pensioni dell'ente sono corrisposte, in ratei bimestrali posticipati e per dodici mensilità all'anno, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

In caso di decesso del titolare della pensione durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Art. 21.

Contro il diniego di concessione della pensione l'iscritto o il superstite o i loro aventi causa possono ricorrere al comitato esecutivo dell'ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Avverso alla decisione del comitato esecutivo è ammesso ricorso al comitato direttivo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione stessa.

Il comitato direttivo decide in via definitiva.

TITOLO III
DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 22.

Agli iscritti che, colpiti da infortunio o malattia, versino in precarie condizioni economiche nonchè ai superstiti di medici che si trovino in particolari condizioni di bisogno possono essere concesse prestazioni assistenziali.

Le erogazioni di cui al precedente comma devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal comitato direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione per ciascun esercizio, senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale.

I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali sono considerati superstiti del medico deceduto:

a) la vedova;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico, purchè minori e, se figlie, nubili;

c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico, anche se maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi.

Potranno essere concesse prestazioni assistenziali anche al padre, e ove questi fosse morto, alla madre del medico deceduto purchè siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed in stato di particolare bisogno.

Lo stato di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente.

L'ente si riserva in proposito ogni preventivo accertamento.

Art. 23.

Entro i limiti dello stanziamento per le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22, l'ente istituisce annualmente borse di studio a favore degli orfani degli iscritti da concedere in considerazione dei meriti e dello stato di bisogno dei richiedenti.

L'ente può istituire altresì case di riposo per ospitarvi i propri iscritti ed i loro familiari contro versamento di rette fissate al puro costo del servizio.

Particolari norme regoleranno l'ammissione nelle case di riposo e quant'altro attiene alla loro gestione.

Art. 24.

L'iscritto o il superstite per conseguire le prestazioni assistenziali deve rivolgere domanda alla presidenza dell'ente per il tramite dell'ordine di appartenenza del medico, corredandola con gli opportuni documenti.

L'ordine trasmette la domanda ed i relativi documenti all'ente formulando il proprio parere.

All'interessato od al suo legale rappresentante la direzione dell'ente comunica l'esito della domanda; avverso il provvedimento è ammesso ricorso al comitato esecutivo dell'ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Contro la successiva decisione del comitato esecutivo ed entro sessanta giorni dalla data della sua comunicazione e ammesso ricorso al comitato direttivo dell'ente che decide in via definitiva.

TITOLO IV
DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE VOLONTARIO

Art. 25.

Il medico iscritto può effettuare, prima del compimento del 65° anno di età o del conseguimento della pensione di invalidità, versamenti volontari per il conseguimento di prestazioni previdenziali in aggiunta a quelle previste nei precedenti articoli.

I versamenti volontari, il cui importo non può superare, in ciascun anno solare, la somma di L. 1.200.000, danno diritto alla pensione volontaria ordinaria, alla pensione volontaria di invalidità ed alla pensione ai superstiti.

Per i primi 10 anni dall'attuazione del presente regolamento il limite di cui al precedente comma è elevato a L. 3.600.000 se i versamenti sono effettuati da iscritti che hanno superato il 55° anno di età.

Il medico iscritto può effettuare versamenti volontari anche dopo il compimento del 65° anno di età: tali versamenti danno diritto ai trattamenti previdenziali di cui al successivo art. 27.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni di cui ai precedenti commi gli importi dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti in ciascun anno vengono rivalutati in proporzione alle eventuali plusvalenze del patrimonio dell'ente contabilizzate in bilancio nell'anno successivo.

Ai trattamenti previdenziali assicurati dai versamenti volontari si applica il disposto di cui al precedente art. 8.

Art. 26.

La pensione volontaria ordinaria compete al medico al raggiungimento del 65° anno di età e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stessa.

L'importo della pensione volontaria ordinaria si calcola applicando ai versamenti effettuati in ciascun anno i coefficienti di cui alla allegata tabella *A* secondo le norme ivi riportate.

La pensione volontaria di invalidità compete all'iscritto che consegue la pensione di invalidità di cui al precedente art. 11, con la medesima decorrenza ed alle medesime condizioni di questa.

L'importo della pensione volontaria di invalidità è pari a quello che sarebbe stato l'importo della pensione volontaria ordinaria al raggiungimento del 65° anno di età in base ai versamenti volontari effettuati entro l'anno solare che precede quello in cui è insorto lo stato di invalidità.

Ai superstiti del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto alla pensione volontaria ordinaria o di invalidità compete una pensione indiretta pari ad un'aliquota della pensione volontaria che sarebbe spettata al medico in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso.

Ai superstiti del medico che fruisce della pensione volontaria ordinaria o di invalidità compete una pensione di reversibilità pari ad una aliquota della pensione volontaria di cui fruiva il medico deceduto.

Le persone superstiti aventi diritto al trattamento di cui ai due comma precedenti, le aliquote e le relative maggiorazioni per la determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le condizioni per il riconoscimento delle pensioni medesime e le modalità per la loro liquidazione sono quelle stesse previste al precedente titolo II per le pensioni ai superstiti.

Alle prestazioni del trattamento previdenziale volontario si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21.

Art. 27.

I versamenti volontari effettuati dal medico dopo il compimento del 65° anno di età danno luogo ad una pensione integrativa, con decorrenza immediata o, se i versamenti avvengono prima del compimento dell'80° anno di età, differita a non oltre tale età.

L'importo della pensione integrativa è calcolato applicando ai versamenti volontari i coefficienti di cui alla allegata tabella *B*, secondo le modalità ivi indicate.

La pensione integrativa di cui al presente articolo è reversibile a favore dei superstiti nella misura ed alle condizioni stabilite al precedente art. 26 per le pensioni indirette e di reversibilità.

In caso di decesso del medico prima della liquidazione della pensione integrativa compete a favore dei superstiti una pensione indiretta alle condizioni stabilite al precedente art. 26 calcolata in base alle aliquote ivi previste applicate alla pensione integrativa che sarebbe spettata al medico ove essa gli fosse stata liquidata immediatamente prima del decesso.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 28.

Le pensioni ordinarie in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate nelle misure previste dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 luglio 1966. E' data facoltà ai pensionati ordinari di fruire della pensione integrativa alle condizioni previste al precedente art. 27.

Agli iscritti ammessi al ritardo volontario nell'entrata in pensione ai sensi degli ultimi cinque commi dell'art. 10 del regolamento sopra citato verrà liquidata la pensione ordinaria, allo scadere del periodo di ritardo, nella misura stabilita dalle predette norme.

Le pensioni di invalidità in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla data medesima, sono elevate a L. 90.000 mensili; a partire dalla stessa data sono soppressi i sussidi continuativi previsti dall'art. 22, secondo comma, del regolamento per l'attività statutaria approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 luglio 1966.

Le pensioni indirette e di reversibilità a favore dei superstiti degli iscritti deceduti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e con decorrenza dalla data stessa sono liquidate applicando le aliquote fissate nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17 alla pensione di L. 60.000 mensili.

Le pensioni a favore dei futuri superstiti dell'iscritto già in pensione all'atto di entrata in vigore del presente regolamento e dell'iscritto ammesso al ritardo volontario richiamato al secondo comma del presente articolo saranno determinate applicando le aliquote di cui ai precedenti articoli 16 e 17 alla pensione di L. 60.000 mensili od alla maggior pensione di cui fruisce il medico pensionato od alla eventuale maggiore pensione che avrebbe percepito il medico in base agli anni interi di ritardo già maturati.

Art. 29.

In deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) del primo comma del precedente art. 10, l'anzianità di iscrizione all'ente necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria è ridotta ad un anno per i nati negli anni 1901 e precedenti, a due anni per i nati nel 1902 e così via elevandosi di un anno per ogni anno di nascita successivo fino a raggiungere i dieci anni previsti alla lettera *b*) del citato articolo.

Per i nati negli anni 1904 e precedenti rimangono ferme le riduzioni di anzianità contributiva e di importo delle pensioni nonchè la misura del contributo da versare per ciascun anno mancante stabilite rispettivamente dall'art. 28, secondo comma, e dall'art. 30, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 luglio 1966.

L'anzianità di contribuzione all'ente, prevista alla lettera *d*) dell'art. 10 del presente regolamento, necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria e la misura della pensione stessa per gli iscritti nati nei seguenti anni sono così ridotte:

Anno di nascita dell'iscritto	Anzianità contributiva necessaria	Misura della pensione mensile
1905	anni 22	L. 60.000
1906	anni 23	L. 64.000
1907	anni 24	L. 68.000

La pensione ordinaria a favore degli iscritti nati negli anni 1905, 1906 e 1907 viene automaticamente elevata rispettivamente a L. 66.000, a L. 74.000 ed a L. 82.000 mensili al raggiungimento del 70° anno di età.

Ad essi è data facoltà di anticipare l'elevazione della pensione fino agli importi indicati nel precedente comma mediante versamento di un contributo straordinario fissato nella misura ed alle condizioni indicate al precedente art. 10.

Art. 30.

L'iscritto che al raggiungimento del 65° anno di età non può contare sull'anzianità di iscrizione di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 10 o su quella ridotta di cui al primo comma dell'art. 29 è obbligato a ritardare la propria entrata in pensione fino al conseguimento dell'anzianità di iscrizione fissata per l'anno in cui ha compiuto il 65° anno di età.

Per tutto il periodo del ritardo obbligatorio nel pensionamento l'iscritto è tenuto al versamento di tutti i contributi stabiliti nell'art. 2.

Art. 31.

Gli iscritti che al raggiungimento del 65° anno di età non possono contare sull'anzianità di contribuzione indicata alla lettera *d*) dell'art. 10 o su quelle ridotte previste dal terzo comma dell'art. 29 devono versare i contributi per gli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità necessaria.

Il contributo da versare per ciascun anno mancante è fissato nella misura di L. 200.000.

Dal numero degli anni mancanti al raggiungimento della richiesta anzianità vengono detratti gli anni o le frazioni di anno di durata superiore a sei mesi nei quali il pensionando è stato totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, semprechè per detti periodi non abbia già fruito della esenzione di cui all'art. 5. La detrazione si opera solo se la inabilità si è verificata successivamente alla iscrizione all'albo professionale, nel periodo, di durata pari alla richiesta anzianità, immediatamente precedente al raggiungimento dell'età di pensione.

Art. 32.

Agli iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento fruiscono della pensione ordinaria di importo inferiore a L. 60.000 mensili è consentito di elevare la propria pensione fino a tale misura mediante versamento di un contributo straordinario che, per ogni aumento non frazionabile di L. 2.000 mensili, è pari all'1 % dell'imponibile medio accertato per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C1 e C2 nello ultimo quinquennio e ad una quota stabilita come appresso a seconda dell'età raggiunta dal pensionato al momento in cui effettua il versamento:

età superiore a 65 anni ma inferiore a 67 anni	L. 70.000
età superiore a 67 anni ma inferiore a 70 anni	» 60.000
età superiore a 70 anni ma inferiore a 74 anni	» 50.000
età superiore a 74 anni ma inferiore a 80 anni	» 40.000
età superiore a 80 anni	» 30.000

Il contributo straordinario complessivamente dovuto per ogni aumento di L. 2.000 mensili non può, comunque, essere superiore a L. 80.000.

L'aumento della pensione decorre dal mese successivo a quello in cui il pensionato provvede al versamento del contributo straordinario.

Art. 33.

Il comitato esecutivo, su richiesta dell'interessato ed ove sussistano particolari condizioni di bisogno, può concedere facilitazioni nel pagamento del contributo di cui agli articoli 31 e 32 mediante trattenuta dei ratei di pensione per l'intero importo o per una parte di esso fino alla concorrenza di quanto dovuto dal pensionando.

In caso di decesso del pensionando prima che sia stato totalmente soddisfatto il credito dell'ente, ai superstiti spetta la pensione per essi prevista, senza ulteriori contribuzioni.

Art. 34.

Il regolamento per l'attività statutaria dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dell'11 luglio 1966 è sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1970.

TABELLA *A*

(art. 26 del regolamento)

Coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo (espresso in lire) dei versamenti volontari effettuati in un anno solare per determinare l'importo mensile (espresso in lire) della corrispondente pensione volontaria diretta ordinaria o di invalidità.

L'età considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui vengono effettuati i versamenti volontari.

Se l'interessato effettua dei versamenti volontari in più anni solari, l'importo mensile della corrispondente pensione volontaria diretta è la somma degli importi mensili delle pensioni volontarie dirette corrispondenti ai versamenti effettuati in ciascun anno solare; a tal fine, per il caso di invalidità si prendono in considerazione solo i contributi volontari versati fino all'anno solare precedente a quello in cui è insorto lo stato di invalidità.

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
25	0,03518	46	0,01653
26	0,03389	47	0,01594
27	0,03266	48	0,01536
28	0,03149	49	0,01481
29	0,03036	50	0,01427
30	0,02928	51	0,01375
31	0,02825	52	0,01324
32	0,02725	53	0,01274
33	0,02630	54	0,01225
34	0,02537	55	0,01178
35	0,02449	56	0,01132
36	0,02363	57	0,01087
37	0,02280	58	0,01042
38	0,02200	59	0,00999
39	0,02123	60	0,00956
40	0,02049	61	0,00914
41	0,01977	62	0,00872
42	0,01908	63	0,00831
43	0,01841	64	0,00788
44	0,01776	65	0,00767
45	0,01713	—	—

TABELLA *B*

(art. 27 del regolamento)

Coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo (espresso in lire) dei versamenti volontari effettuati in un anno solare, dopo il compimento del 65° anno di età, per determinare l'importo mensile (espresso in lire) della corrispondente pensione integrativa volontaria diretta.

L'« età alla data del versamento » considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui vengono effettuati i versamenti.

L'« età alla data di liquidazione » considerata nella tabella è quella che l'interessato compie nell'anno solare in cui gli viene liquidata la pensione integrativa diretta (o, nel caso che l'interessato muoia prima che gli venga liquidata detta pensione integrativa diretta, è quella che l'interessato ha compiuto o avrebbe compiuto nell'anno solare in cui avviene la morte).

Se l'anno di liquidazione è posteriore all'anno di versamento, si applica il coefficiente della tabella quando la data di liquidazione della pensione integrativa volontaria diretta è il 1° gennaio; quando invece essa è posteriore al 1° gennaio, il coefficiente si determina per interpolazione tra quello considerato e quello relativo alla successiva età di liquidazione.

Se l'interessato effettua dei versamenti volontari in più anni solari, l'importo mensile della corrispondente pensione integrativa diretta è la somma degli importi mensili delle pensioni integrative dirette corrispondenti ai versamenti effettuati in ciascun anno solare.

ETÀ ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE	ETÀ ALLA DATA DEL VERSAMENTO															
ANNI	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
65	0,00767															
66	0,00777	0,00789														
67	0,00851	0,00795	0,00808													
68	0,00936	0,00874	0,00814	0,00828												
69	0,01033	0,00965	0,00899	0,00835	0,00850											
70	0,01146	0,01070	0,00997	0,00926	0,00858	0,00875										
71	0,01277	0,01193	0,01111	0,01032	0,00956	0,00883	0,00901									
72	0,01431	0,01337	0,01245	0,01157	0,01072	0,00990	0,00910	0,00929								
73	0,01613	0,01507	0,01404	0,01304	0,01208	0,01116	0,01026	0,00939	0,00959							
74	0,01830	0,01709	0,01592	0,01480	0,01371	0,01266	0,01164	0,01065	0,00970	0,00991						
75	0,02091	0,01953	0,01819	0,01690	0,01566	0,01446	0,01329	0,01217	0,01108	0,01003	0,01026					
76	0,02431	0,02270	0,02114	0,01965	0,01820	0,01681	0,01545	0,01415	0,01288	0,01166	0,01049	0,01073				
77	0,02848	0,02660	0,02478	0,02302	0,02133	0,01969	0,01811	0,01658	0,01509	0,01367	0,01229	0,01098	0,01124			
78	0,03367	0,03144	0,02929	0,02721	0,02521	0,02328	0,02141	0,01959	0,01784	0,01615	0,01453	0,01298	0,01151	0,01179		
79	0,04016	0,03750	0,03493	0,03246	0,03007	0,02776	0,02553	0,02337	0,02128	0,01926	0,01733	0,01548	0,01373	0,01207	0,01237	
80	0,04837	0,04516	0,04207	0,03910	0,03622	0,03344	0,03075	0,02815	0,02563	0,02320	0,02087	0,01865	0,01654	0,01454	0,01267	0,01299

ETÀ ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE	ETÀ ALLA DATA DEL VERSAMENTO									
ANNI	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90 e oltre
81	0,01364									
82	—	0,01433								
83	—	—	0,01507							
84	—	—	—	0,01585						
85	—	—	—	—	0,01667					
86	—	—	—	—	—	0,01753				
87	—	—	—	—	—	—	0,01844			
88	—	—	—	—	—	—	—	0,01938		
89	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02036	
90 e oltre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02952

(5330)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1970.

Norme per la gestione della contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente « Provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario »;

Considerato che l'art. 15 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, ha demandato al Ministro per il tesoro l'emanazione delle norme per la gestione delle contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi di regione;

Decreta:

Art. 1.

La contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è intestata al presidente della giunta regionale.

Art. 2.

A ciascuna contabilità speciale saranno versate, mediante ordinativi diretti da estinguersi con commutazione in quietanza di versamento alla contabilità speciale stessa, le somme corrisposte dallo Stato alla competente regione ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè ogni altra somma che, a qualsiasi titolo, sia di pertinenza della regione.

Art. 3.

Ciascuna giunta regionale, con apposita deliberazione, da trasmettersi alla commissione prevista allo art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per il controllo di cui all'art. 45 e seguenti della legge stessa, provvede alla ripartizione delle somme versate dallo Stato ai sensi del precedente articolo, secondo la natura delle relative spese.

Nelle more della istituzione della commissione anzidetta e comunque non oltre il 30 settembre 1970, la giunta regionale, sotto la sua responsabilità, può deliberare l'effettuazione di spese per l'impianto e il primo funzionamento, urgenti e indifferibili, salva la successiva approvazione da parte della commissione stessa. Ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, resta esclusa l'effettuazione di spese per assunzione di personale.

Art. 4.

Gli ordini di contabilità speciale che dispongono il pagamento delle spese di competenza della regione, nei limiti della ripartizione prevista dal precedente articolo, saranno firmati dal presidente della giunta regionale o, nei casi di assenza o di impedimento, dall'assessore delegato, saranno vistati dal capo dell'ufficio di ragioneria della regione e trasmessi alla sezione di tesoreria provinciale competente.

Nelle more di istituzione dell'anzidetto ufficio di ragioneria il visto sarà apposto dall'assessore alle finanze; in tal caso gli ordini di pagamento saranno firmati dal presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Per le minute spese di ufficio il presidente della giunta regionale potrà emettere, a favore di un funzionario dipendente dalla regione all'uopo delegato, ordini di contabilità speciale prelevabili in contanti, per un importo stabilito con delibera di giunta.

Art. 6.

Il rendiconto della gestione della contabilità speciale viene presentato al consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5850)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 986, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 235002 in data 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro per l'anno finanziario 1970 e che prevede, tra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1970 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsabili al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1970
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 34

(5851)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1970.

Vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione delle uova di volatili.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1964;

Considerato che gli impianti di incubazione delle uova possono costituire un pericoloso fattore di diffusione delle malattie trasmissibili dei volatili;

Ritenuto necessario estendere la vigilanza veterinaria sull'attività degli impianti di incubazione per prevenire e combattere tali malattie;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 16 luglio 1964, concernente la vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione delle uova di pollame è revocata e sostituita dalla presente.

Art. 2.

L'attivazione degli impianti di incubazione delle uova di volatili è soggetta ad autorizzazione sanitaria da rilasciarsi, previo sopralluogo, dal veterinario provinciale cui gli interessati devono rivolgere domanda, nella quale devono essere indicati il nome, la ragione sociale e la sede della ditta richiedente, l'ubicazione degli impianti, il numero e la capacità complessiva delle incubatrici.

Detti impianti di incubazione delle uova per la produzione dei pulcini sono sottoposti a vigilanza sanitaria da parte del veterinario comunale, il quale deve essere avvertito immediatamente di ogni anormalità che si verifichi nella schiusa delle uova.

Art. 3.

In ogni ufficio veterinario provinciale è istituito un registro nel quale sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione prescritta al precedente articolo.

Art. 4.

Presso gli impianti di incubazione deve essere tenuto un registro di carico e scarico, approvato dal veterinario provinciale, nel quale dovranno annotarsi la provenienza delle uova e la data d'immissione all'incubazione nonchè il nominativo e la sede del destinatario dei pulcini o delle uova embrionate e la data delle loro spedizioni.

Nello stesso registro verrà trascritto l'esito dei controlli effettuati ed ogni altra osservazione riguardante le condizioni igienico-sanitarie degli impianti.

Art. 5.

Negli impianti previsti dall'art. 2 debbono essere incubate soltanto uova provenienti da allevamenti riconosciuti indenni da pullorosi, ai sensi dell'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e che non siano colpiti da misure restrittive di polizia veterinaria.

Le uova poste ad incubare debbono portare la stampigliatura prevista nell'art. 4 della legge del 13 maggio 1966, n. 356.

Art. 6.

Le uova non schiuse ed i pulcini venuti eventualmente a morte debbono essere inviati da parte dei gestori degli impianti, agli istituti zooprofilattici sperimentali per gli accertamenti diagnostici, secondo le seguenti percentuali:

10 % nel caso in cui le incubazioni settimanali non superino le 20.000 uova;

5 % nel caso in cui le incubazioni settimanali vadano da 20.000 a 50.000 uova;

3 % nel caso in cui le incubazioni settimanali vadano da 50.000 a 100.000 uova;

2 % nel caso in cui le incubazioni settimanali vadano da 100.000 a 200.000 uova;

1 % nel caso in cui le incubazioni settimanali vadano oltre le 200.000 uova.

Il prelevamento delle uova non schiuse e dei pulcini morti deve essere effettuato in modo che siano rappresentate tutte le partite di uova incubate.

L'esito di tali accertamenti deve essere comunicato al veterinario provinciale, al veterinario comunale nonchè ai gestori degli impianti che ne cureranno la trascrizione sul registro di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Qualora negli impianti di incubazione venga accertata la presenza della pullorosi o di altre malattie trasmissibili dei volatili debbono essere adottate, in quanto applicabili, le misure previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dalle altre disposizioni in vigore.

Art. 8.

In caso di inadempienza alle norme previste dalla presente ordinanza il veterinario provinciale può procedere alla sospensione dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 11 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5593)

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5594)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 294, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 dicembre 1966 dal prof. Oreste Gentile, per l'annullamento del provvedimento n. 579 in data 10 giugno 1966 con il quale il provveditore agli studi di Campobasso gli ha revocato la nomina a supplente annuale di matematica ed osservazioni scientifiche, conferitagli dal preside della scuola media di Bagnoli del Trigno per l'anno scolastico 1965-66.

(5313)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 293, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 febbraio 1967 dal prof. Vittorio Esposito, per l'annullamento della decisione con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Caserta, ha respinto il gravame gerarchico proposto dallo stesso contro la mancata riserva di posto in suo favore, ai sensi dell'art. 17 dell'O.M. 24 febbraio 1966.

(5309)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 291, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 agosto 1966 dal prof. Esposito Ermenegildo, per l'annullamento in parte qua della deliberazione n. 7565 del 20 luglio 1966, con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante in provincia di Verona, ha parzialmente respinto il gravame gerarchico proposto dal medesimo contro il mancato collocamento nella graduatoria degli abilitati e laureati aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze di applicazioni tecniche maschili nelle scuole medie per l'anno scolastico 1966-67 e per erronea valutazione di titoli.

(5310)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Verdolini Amelia, con sede in Ancona, via Banda n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 3-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso per decesso del titolare.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5278)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 80-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 80-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Scafocchia Luigi, con sede in Arezzo, via A. De Gasperi n. 30-32.

(5286)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Santarelli Ilmo, con sede in Iesi (Ancona), via Manuzzi, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 8-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso per decesso del titolare.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5279)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Figini Urbano, con sede in Ostra (Ancona), via Teano n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5280)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giardinieri Bruto, con sede in Osimo (Ancona), già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso, per decesso del titolare.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5281)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 282-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quindici punzoni recanti il marchio di identificazione « 282-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Balzaretti - S.a.s., con sede in Milano, via Orefici n. 2.

(5283)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 750-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 750-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Guida Mario, con sede in Milano, via Meda n. 7.

(5284)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 161-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 161-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Scaltritti & Tonelli, con sede in Jerago (Varese), via Cavour n. 3.

(5285)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 778-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 778-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Acciarri Angelo, con sede in Milano, corso Porta Romana n. 100.

(5287)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Baldini Renato, con sede in Ancona, via Mazzini n. 47, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 4-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5277)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica a sud di Anagni

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1970 al registro n. 6, foglio n. 183, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica a sud di Anagni mediante l'aggregazione della zona in sinistra del fiume Sacco estesa ha. 14.400 e comprendente totalmente o parzialmente i territori comunali di Anagni, Ceccano, Morolo, Paliano, Patrica, Sgurgola, Supino e Frosinone.

(5531)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 6 maggio 1970 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata al 30 aprile 1971 ed il dott. Luigi Brigati viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso ed in sostituzione del rag. Michele Nucci, nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel decreto ministeriale 18 dicembre 1967.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1970 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Augusto Massetti a vice commissario governativo.

(5532)

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Matera.

Con decreto ministeriale addì 25 maggio 1970 il dott. Elio Garofalo, funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste, è stato nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, componente del comitato di sorveglianza sulla gestione di liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Matera, in sostituzione del dottor Alfonso Giuliani.

(5533)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 26 marzo 1970, n. 6426/4330, registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 1970 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 116), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 4.691.222 (lire quattromilioni seicentonovantunomila duecentoventidue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), della superficie di ettari 120.13.14 nei confronti della ditta RICCIULLI Michele fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario numero 2).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.355.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6122/4026 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) nella misura di L. 3.336.222.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.961.976 (lire due milioni novecentosessantunomila novecentosettantasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.295.000 (lire seimilioni duecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1970.

(5143)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.962.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5690)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5691)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.037.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo setsso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5692)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.418.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5695)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.439.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5697)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.978.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5698)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.370.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5699)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5696)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5693)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5694)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 751.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5700)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5701)

Autorizzazione al comune di Gambarana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Gambarana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5702)

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Lardirago (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5703)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.241.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5704)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.707.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5705)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.316.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5706)

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Casale di Scodosia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.894.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5707)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.535.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5708)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.317.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5709)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.907.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5710)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.299.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5711)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.390.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5712)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.691.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5713)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.251.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5714)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.275.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5715)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.135.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5716)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.157.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5717)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.685.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5718)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.045.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5719)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.633.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5720)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.179.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5721)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.128.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5722)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.598.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5723)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.372.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5724)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.820.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5725)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.740.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5726)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.036.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5727)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.592.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5728)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.134.758, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5729)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.714.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 5,1.

(5730)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.587.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5731)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970 il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.907.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5732)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.889.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5748)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.920.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5746)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.783.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 15 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,98	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	602,05	602,50	602,50	602,80	600,90	602,05	602,50	602,80	602,05	602,53
Franco svizzero	145,77	145,75	145,77	145,79	145,70	145,78	145,79	145,79	145,77	145,75
Corona danese	83,80	83,88	83,88	83,875	83,80	83,88	83,855	83,875	83,88	83,85
Corona norvegese	88 —	88 —	88,03	87,995	88 —	88 —	87,98	87,995	88 —	88 —
Corona svedese	121,31	121,30	121,30	121,25	121,30	121,30	121,27	121,25	121,31	121,30
Fiorino olandese	173,71	173,60	173,4450	173,49	173,50	173,70	173,48	173,49	173,71	173,55
Franco belga	12,67	12,67	12,6750	12,6725	12,66	12,67	12,68	12,6725	12,67	12,67
Franco francese	113,96	113,88	113,89	113,92	113,90	113,95	113,98	113,92	113,96	113,90
Lira sterlina	1509 —	1508,15	1507,95	1508,10	1507,50	1509 —	1508,20	1508,10	1509 —	1508,25
Marco germanico	173,06	172,80	172,82	172,75	172,70	173,06	172,82	172,75	173,06	172,80
Scellino austriaco	24,31	24,30	24,31	24,3110	24,25	24,31	24,315	24,3110	24,31	24,30
Escudo portoghese	22,03	22,03	22,03	22,01	22,10	22,03	22,02	22,01	22,03	22,03
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,0425	9,038	9 —	9,04	9,04	9,038	9,04	9,03

Media dei titoli del 15 giugno 1970

Rendita 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
» 5 % (Ricostruzione)	88,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	80,10
» 5 % (Città di Trieste)	81,975
» 5 % (Beni esteri)	79,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,60
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,55
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1970

Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	602,65
Franco svizzero	145,79
Corona danese	83,865
Corona norvegese	87,987
Corona svedese	121,26
Fiorino olandese	173,485
Franco belga	12,676
Franco francese	113,95
Lira sterlina	1508,15
Marco germanico	172,785
Scellino austriaco	24,313
Escudo portoghese	22,015
Peseta spagnola	9,039

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento dei posti al concorso per uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1970, con il quale è stato indetto il concorso per cento posti di uditore giudiziario;

Visto l'art. 130, comma primo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 21 aprile 1970;

Visto l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto ministeriale 3 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 26 marzo 1970, è aumentato da cento a centoquaranta.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1970
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 245

(5571)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ebanista di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esami a due posti di ebanista di prima categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ebanista di prima categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Rossi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Cremisini dott. Giovan Batta, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Sacchi rag. Aldo, ispettore capo di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Capuano dott. Fortunato, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membri aggiunti:

Falcioni prof. Francesco, insegnante d'arte applicata nell'Istituto d'arte di Roma;

Falcioni prof. Fausto, insegnante d'arte applicata nello Istituto d'arte di Roma.

La signora Antonina Longo nata Natoli, segretaria nel ruolo dei segretari della carriera di concetto dell'amministrazione alle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 22 *Pubblica istruzione, foglio n.* 299

5317)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno tecnico (settore meccanico).

Nel Bollettino ufficiale n. 9, parte II, del 26 febbraio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1969, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno tecnico (settore meccanico).

(5171)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione giudicatrice del concorso per la nomina al posto di capo servizio del personale e contenzioso della gestione commissariale governativa ferrovie calabro-lucane e autoservizi integrativi.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il bando di concorso per la nomina al posto di capo servizio del personale e contenzioso;

Delibera:

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa:

Presidente:

Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato.

Componenti:

Mazzone prof. Rosario, libero docente di diritto commerciale presso l'Università di Roma;

Monastero dott. Mario, ispettore generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Sirignano ing. Mario, direttore di esercizio della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi;

Bonsi dott. Silvio, vice direttore di esercizio in quiescenza della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Segretario:

Assisi dott. Giuseppe, vice ispettore della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Roma, addì 8 maggio 1970

Il commissario governativo: D'ARMINI

(5406)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio.

Le prove scritte del concorso per l'assegnazione di numero venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 27 marzo 1969, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre 1970, con inizio alle ore 8.

(5147)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 in data 4 dicembre 1969, avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1970, alle ore 8,30, nell'aula magna della Scuola applicazione servizi automobilistici presso le scuole della motorizzazione Cecchignola, Roma.

(5870)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 237 in data 2 luglio 1969 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni presentate dalle giunte municipali interessate;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei medici della regione;

Vista la nota n. M.29152 Div. affari generali in data 2 gennaio 1970 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Visto lo statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di medico condotto vacanti dei consorzi medici di Gressan e di Villeneuve alla data del 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Dujany dott. Cesare, presidente della Giunta regionale.

Componenti:

Barbero dott. Carlo, medico regionale;

Borsotti prof. dott. Pier Carlo, docente in patologia speciale e chirurgia;

Beretta Anguissola prof. dott. Alessandro, docente in patologia medica all'Università di Torino;

Favia dott. Arturo, vice prefetto;

Merlo dott. Francesco, medico condotto di Cogne.

Componenti aggiuntivi per la prova di lingua francese:

Feretti prof. Marisa, insegnante di lingua francese;

Vevey Carla nata Artaz, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale Fosson Francesco.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Torino, ospedale San Giovanni Battista e della città di Torino, via Genova, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni capo consorzio interessati.

Aosta, addì 27 maggio 1970

Il Presidente: DUJANY

(5353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data 10 gennaio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la nota n. 1132 in data 11 maggio 1970, con la quale il sindaco di Carpeneto comunica che il dott. Flavio Ballestrasse assegnatario della condotta medica di quel comune ha lasciato la condotta stessa avendo assunto servizio in altra località;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenento conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Gallareto Sergio risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Carpeneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Alessandria, addì 13 maggio 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(5348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7740 dell'11 dicembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Varese nonchè le proposte dell'ordine dei medici di Varese e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Limata dott. Erardo, vice prefetto della prefettura di Varese;

Marletta prof. Mario, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Barbieri prof. Delfino, primario medico di ruolo dell'ospedale di circolo di Varese;

Gariboldi prof. Cesare, primario chirurgo di ruolo dello ospedale di circolo di Varese;

Vigilante dott. Enrico, medico condotto del comune di Mornago.

Segretario:

de Paola dott. Franco, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove di esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 22 maggio 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(5318)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone

IL MEDICO PROVINCIALE

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone, bandito con decreto n. 2381 del 16 settembre 1969;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Gorizia, dall'ordine provinciale dei medici e dal comune interessato;

Viste le designazioni dei due funzionari regionali che dovranno far parte della commissione ai sensi dell'art. 2, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone, è costituita: con i seguenti componenti:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Baum dott. Alberto, vice prefetto ispettore dell'amministrazione civile dell'interno;

Paccagnella prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara;

Dal Palù prof. Cesare, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Trieste;

Gregorig dott. Bruno, ufficiale sanitario, Gorizia;

Nemec dott. Vasco, funzionario medico dell'Assessorato regionale igiene e sanità;

Bernoni dott. Mario, funzionario amministrativo dello Assessorato regionale igiene e sanità.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami si svolgeranno presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Gorizia, addì 29 aprile 1970

Il medico provinciale: MONTAGNA

(5319)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° aprile 1969, n. 264, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Bondeno per il servizio veterinario vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto 31 marzo 1970, n. 285, concernente l'ammissione dei concorrenti al detto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e, in particolare l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Madella Amadei Daniele	punti	61,964
2. Sarti Agostino	»	58,302
3. Sgarbi Piercarlo	»	57,250
4. Negri Mario	»	47,675
5. Pasquali Cesarino	»	46,000
6. Coppi Pietro Giulio	»	45,000
7. Bolognesi Paolo	»	43,500
8. Vezzani Luciano	»	43,000
9. Ballestri Bruno	»	42,000
10. Vezzani Emore	»	42,000
11. Bruciati Mietti Bruno	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, all'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Bondeno.

Ferrara, addì 29 maggio 1970

Il veterinario provinciale: CARDONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Bondeno per il servizio veterinario, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e, in particolare l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Daniele Madella Amadei, primo classificato nel concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune per il servizio veterinario di Bondeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ferrara, della prefettura di Ferrara e del comune di Bondeno.

Ferrara, addì 29 maggio 1970

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5350)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1567 in data 10 maggio 1969 con il quale venne indetto il pubblico concorso a un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino;

Visto il decreto n. 1249 in data 25 maggio 1970 del medico provinciale, con il quale il dott. Umberto Ala, veterinario capo ripartizione dell'ufficio veterinario del comune di Torino, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal locale ordine dei medici veterinari;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 della legge 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 10 maggio 1969, n. 1567, per il conferimento di un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale della direzione per l'igiene degli alimenti e nutrizione del Ministero della sanità.

Componenti:

Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Mineo dott. Giuseppe, funzionario della prefettura di Torino;

Mantovani prof. Giovanni, titolare della cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Ala dott. Umberto, veterinario capo ripartizione del comune di Torino.

Segretario:

Frascione dott. Ermidio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e del comune interessato.

Torino, addì 26 maggio 1970

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(5352)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1275 del 3 marzo 1970 e n. 2476 del 27 aprile 1970, con i quali venivano nominati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1969;

Considerato che il dott. Cariglia Filomeno ed il dott. Del Po Pietro hanno rinunciato alla nomina a veterinario condotto di Carpino;

Ritenuto di dover assegnare la predetta condotta al successivo graduato dott. Caputi Nicola;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caputi Nicola è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Carpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura, e del comune interessato.

Foggia, addì 18 maggio 1970

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(5321)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.